

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

Via AVVOCATO Cavalli, 6 Carmagnola

DETERMINAZIONE
N ° 75 in data 04 marzo 2026

OGGETTO: Anno duemilaventisei - Ricognizione dei residui attivi e passivi di competenza anno 2025 e degli esercizi precedenti.

IL DIRETTORE

Premesso che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che prima dell'inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e che tale operazione è preceduta dalla fase di "ricognizione";

Richiamato il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ai seguenti articoli:

- 189 e 190 che definiscono rispettivamente i residui attivi e quelli passivi,
- 179 e 183 con cui vengono definite rispettivamente le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale "(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)";

- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in forza del quale “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
 - l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. (...)”;

Ritenuto opportuno evidenziare che a livello procedurale i termini, ricognizione e riaccertamento non sono quindi sinonimi ed il principio contabile applicato di competenza finanziaria sopra citato, evidenzia che:

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.
- il riaccertamento invece, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il risultato del riaccertamento determina come possano essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate, e che possano essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate e che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, siano immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili”;

Preso atto che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione,
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili,
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito,
- i debiti insussistenti o prescritti; i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione; i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il nascente credito o debito sarà esigibile;

Ritenuto opportuno evidenziare che il presente atto consente di determinare le risultanze dell'attività di ricognizione dei residui, a cura dei Responsabili di servizio e di procedimento, con il quale si approva:

- l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 e l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare definitivamente,
- l'elenco degli accertamenti e degli impegni di competenza 2025 da reimputare sugli anni successivi, individuando la corretta fonte di finanziamento, in quanto non esigibili al 31 dicembre 2025;

Rilevato che particolare attenzione è stata posta alla verifica della copertura finanziaria degli impegni reimputati, essendo noto che non possono essere coperti da Fondo pluriennale vincolato le spese correnti finanziate in competenza da risorse libere, fatta eccezione per la produttività;

Rilevato che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025 il servizio finanziario ha inviato l'elenco dei residui attivi e passivi presunti alla data del 31.12.2025 ai Responsabili di servizio e di procedimento, supportandoli con tabulati e linee operative sull'attività da svolgere, affinché intraprendessero le operazioni di verifica dei residui;
- la fase di revisione soddisfa l'esigenza di procedere all'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza ed esigibilità, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2025 e dagli esercizi precedenti;
- da tale verifica emerge sia l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2025 che l'esigenza di procedere alla cancellazione di alcune poste contabili di entrata e di spesa per intervenuta inesigibilità, insussistenza o altre modifiche all'entità del debito e del credito;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate, di riconoscere a seguito dell'operazione di ricognizione, la consistenza dei residui attivi da proporre al Consiglio di Amministrazione per la fase di "riaccertamento" finalizzata alla predisposizione del rendiconto di gestione 2025 e per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato, precisando che in linea generale:

- gli accertamenti insussistenti sono costituiti da effettive eliminazioni di residui, in quanto insussistenti poiché, non presentando idoneo titolo giuridico al permanere del credito e risultano pertanto stralciati dal bilancio sia in sede di riaccertamento ordinario 2025,
- le maggiori entrate, incassate al 31.12.2025 o da incassare a tale data, rappresentano residui sussistenti nel 2025,
- gli accertamenti sussistenti sono da mantenere a residuo in quanto crediti certi, liquidi ed esigibili e confluiranno nel documento ufficiale del rendiconto di gestione 2025 aggiornando il dato contabile di riferimento sino ad ora provvisorio;

Richiamato l'art. 230, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo il quale eventuali crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio dovranno essere conservati in apposita voce del conto del patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione ed essere gestiti extracontabilmente per mantenerne la tracciabilità;

Ritenuto, per le motivazioni sopra illustrate ed a seguito dell'operazione di "ricognizione" di riconoscere la consistenza dei residui passivi da inserire nel rendiconto della gestione 2025 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dall'elenco allegato, precisando che in linea generale:

- gli impegni insussistenti sono da eliminare per il venir meno della fondatezza giuridica del permanere del debito;

- gli impegni da mantenere a residuo nel rendiconto di gestione 2025 e sul bilancio finanziario 2026-2028 sono ad oggi debiti certi, liquidi ed esigibili;
- gli impegni individuati alla voce FPV, in quanto non esigibili al 31.12.2025, sono da re-imputare agli anni successivi;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione del presente atto di ricognizione dei residui attivi e passivi e degli effetti contabili che esso determina in funzione della fase successiva in capo al Consiglio di Amministrazione;

Richiamati rispettivamente gli atti di programmazione e gestionali relativi all'esercizio 2025 che risultano essere il fondamento delle attività intraprese nel riaccertamento per quanto attiene l'aspetto contabile/finanziario, in particolare:

- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 del 23/12/2024 che ha approvato il Piano Programma 2025-2027;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.18 del 23/12/2024 che ha approvato il Bilancio di previsione del CISA31 per l'anno 2025 ed il Bilancio per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 23/12/2024, "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) - approvazione schema contabile 2025-2027";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 28/03/2025, avente ad oggetto "Approvazione del PIAO 2025 – 2027".

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che in ordine al presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell'art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui attivi conseguenti all'operazione di "ricognizione" e finalizzati alla successiva operazione di "riaccertamento ordinario" ed approvazione del Rendiconto di gestione 2025, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dai prospetti contabili allegati, precisando che:
 - gli accertamenti insussistenti sono costituiti da effettive eliminazioni di residui, in quanto insussistenti poiché, non presentando idoneo titolo giuridico al permanere del credito e risultano pertanto stralciati dal bilancio sia in sede di riaccertamento ordinario 2025,
 - gli accertamenti da mantenere a residuo in quanto crediti certi, liquidi ed esigibili e confluiranno nel documento ufficiale del rendiconto di gestione 2025 aggiornando il dato contabile di riferimento sino ad ora provvisorio;
2. di approvare, per quanto indicato in premessa, la consistenza dei residui passivi conseguenti all'operazione di ricognizione, finalizzata alla successiva fase di "riaccertamento ordinario" e da inserire nel rendiconto di gestione 2025, per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dai prospetti contabili allegati, precisando che:
 - gli impegni insussistenti sono eliminati per il venir meno della fondatezza giuridica del permanere del debito,
 - gli impegni sussistenti sono da mantenere a residuo nel rendiconto di gestione 2025 e sul redigendo bilancio 2026-2028 in quanto ad oggi debiti certi, liquidi ed esigibili,
 - gli impegni individuati alla voce FPV, in quanto non esigibili al 31.12.2025, sono da reimputare agli anni successivi e gli stanziamenti correlati delle spese in termini di competenza e di cassa;

3. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario al fine di acquisire le risultanze finanziarie della gestione 2025 necessarie a completare ed approvare la procedura di riaccertamento dei residui, la cui titolarità del provvedimento è in capo al Consiglio di Amministrazione.

Carmagnola, lì 04 marzo 2026

IL DIRETTORE CONSORTILE
Dott.ssa LONGO Elisa *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa